

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 12 agosto 2013

In Aosta, il giorno dodici (12) del mese di agosto dell'anno duemilatrecento con inizio alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente
Mauro BACCEGA
Luca BIANCHI
Joël FARCOZ
Antonio FOSSON
Pierluigi MARQUIS
Renzo TESTOLIN
Marco VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1296** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ PER LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI, AI SENSI DELL'ART. 43BIS DELLA L.R. 30/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 43-bis della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30, che stabilisce le regole fondamentali per la concessione dell'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata dei debiti tributari risultanti da accertamenti e/o dall'irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie;

Visto in particolare il comma 2 del suddetto articolo che rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle modalità attuative della rateizzazione dei debiti tributari gestiti in proprio dalla Regione (con esclusione, pertanto, di IRAP e Addizionale regionale all'Irpef);

Considerato che, per poter dare piena attuazione a quanto stabilito dall'art. 43bis della legge regionale n. 30/2009 e poter quindi permettere ai contribuenti di richiedere il pagamento rateale delle somme richieste con atti di accertamento tributario dalla Regione, è necessario individuare una procedura amministrativa "tipo" in modo da riuscire a delineare l'attività in una serie di fasi successive che agevolino sia il contribuente che gli uffici nella trattazione delle pratiche;

Considerato, inoltre, che dal punto di vista dei contribuenti risulta più immediato l'utilizzo di un modello di domanda da compilare, rispetto ad un'istanza libera che potrebbe poi non contenere tutti gli elementi necessari all'espletamento della pratica con un allungamento nei tempi di esame dell'istanza dovuto alla carenza di informazioni indispensabili;

Preso atto che la Struttura finanze e tributi ha predisposto un documento articolato, allegato alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante, che presenta la procedura standard definita per la rateizzazione delle somme richieste con accertamenti tributari, nonché due diversi modelli di istanza di rateizzazione che saranno messi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi e tasse automobilistiche e sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai tributi regionali;

Esaminato il documento: "Modalità di rateizzazione dei debiti tributari a seguito di accertamento dei tributi gestiti in proprio dalla Regione, in attuazione dell'art. 43-bis della l.r. n. 30/2009";

Ritenuto, quindi, di approvare le "Modalità di rateizzazione dei debiti tributari a seguito di accertamento dei tributi gestiti in proprio dalla Regione, in attuazione dell'art. 43-bis della l.r. n. 30/2009", allegate alla presente deliberazione e che ne formano parte integrante;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2013 e di disposizioni applicative, nonché la DGR 1177/2013;

Visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura finanze e tributi dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore al bilancio, finanze e patrimonio, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevolmente espressi

DELIBERA

- 1) di approvare le modalità di attuazione della rateizzazione dei debiti tributari, così come esplicitate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di pubblicare la presente deliberazione e il suo allegato sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata ai tributi.

**MODALITA' DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO SU TRIBUTI GESTITI IN PROPRIO DALLA REGIONE,
IN ATTUAZIONE DELL'ART. 43BIS DELLA L.R. 30/2009**

Art. 1 - Oggetto

Le disposizioni che seguono stabiliscono le modalità e i criteri per l'autorizzazione alla rateizzazione dei debiti tributari riferiti ai tributi regionali gestiti in proprio dalla Regione.

Art. 2 – Criteri per la rateazione dei tributi regionali

1. E' possibile richiedere l'autorizzazione alla rateizzazione di un debito tributario solo a seguito del ricevimento di un atto di accertamento emesso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta. E' rateizzabile l'importo totale richiesto nell'atto di accertamento e costituito dalle somme dovute dal contribuente quale tributo, sanzioni e interessi di mora, fino ad un massimo di 24 rate mensili.

2. La rateizzazione del debito tributario nei confronti della Regione è concessa dal dirigente della struttura finanze e tributi se il carico tributario accertato, comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali accessori sia superiore ad euro 720,00 per le persone fisiche ed euro 3.000,00 per le persone giuridiche.

Il numero delle rate è determinato in relazione all'entità del debito come segue:

a) persone fisiche:

per importi da € 720,01 a € 1200,00 – numero massimo di 12 rate

per importi superiori a € 1200,00 – numero massimo di 24 rate

b) persone giuridiche.

per importi da € 3.000,01 a € 5.000,00 – numero massimo di 12 rate

per importi superiori a € 5.000,00 – numero massimo di 24 rate

3. E' fatta salva la possibilità per il debitore di richiedere un numero inferiore di rate rispetto a quanto stabilito al punto 2.

4. In casi particolari ed eccezionali, da valutarsi di volta in volta, il dirigente della struttura finanze e tributi può, qualora sussistano elementi meritevoli di tutela, disporre il pagamento del debito tributario stabilendone le modalità in deroga ai criteri di cui al punto 2, sempre nel limite massimo di 24 rate mensili.

5. Sul tributo il cui pagamento è stato rateizzato sono dovuti gli interessi legali, a partire dalla seconda rata, nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.

6. La scadenza delle rate è fissata il 28 di ciascun mese.

7. L'importo delle singole rate non può essere inferiore ad euro 30,01.

8. Il recupero delle spese di notifica di cui all'art. 41quater della l.r. 30/2009 è effettuato in concomitanza con la scadenza della prima rata.

Art. 3 – Criteri per la rateazione dei debiti relativi alla tassa automobilistica

1. In relazione alla tassa automobilistica, per il raggiungimento dei limiti di importo di cui all'art. 2, punto 2, per poter fruire della rateazione è possibile cumulare più atti di accertamento ricevuti dal medesimo contribuente, riferiti ad una stessa annualità impositiva e relativi a più veicoli.

2. La rateazione viene concessa, in considerazione dell'importo totale dovuto dal contribuente, tenendo conto dei criteri stabiliti all'articolo 2, ma in tal caso i versamenti dovranno riportate

nella causale di pagamento l'identificativo del piano rateale indicato nella lettera di autorizzazione e il codice fiscale del debitore.

3. Per quanto non stabilito specificatamente per la tassa automobilistica, valgono i criteri generali indicati all'articolo 2.

Art. 4 – Divieto di cumulo delle somme accertate

1. Al di fuori del caso di cui all'art. 3, comma 1, non è consentito il cumulo delle somme accertate derivanti da più accertamenti tributari ai fini della rateazione.

Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. L'istanza di rateizzazione, in carta libera e compilata preferibilmente avvalendosi del modulo predisposto dall'ufficio tributi e tasse automobilistiche reperibile sul sito della Regione nella sezione Tributi reg. e bollo auto/Rateizzazione dei tributi regionali deve essere presentata all'Ufficio tributi e tasse automobilistiche entro il termine previsto per la proposizione del ricorso avverso l'atto di accertamento, ovvero entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'atto. In caso di non utilizzo del modulo predisposto dall'ufficio tributi, la domanda dovrà contenere tutti gli elementi contemplati nel modulo per essere considerata ricevibile.
2. L'istanza, indirizzata al dirigente della Struttura finanze e tributi, deve essere recapitata all'ufficio tributi e tasse automobilistiche secondo una delle seguenti modalità:
 - direttamente, con consegna a mano, presso la sede dell'Ufficio tributi e tasse automobilistiche;
 - a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - a mezzo fax. Alla richiesta dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 - per via telematica, utilizzando esclusivamente la posta elettronica certificata. In tal caso l'istanza dovrà essere firmata digitalmente e inviata da una casella di posta elettronica certificata alla casella di posta certificata "bilancio@pec.regione.vda.it".

Art. 6 – Istruttoria

1. Il dirigente della Struttura finanze e tributi è competente a rilasciare l'autorizzazione alla rateizzazione del pagamento dei debiti tributari accertati e/o derivanti dall'irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria.
2. Dal momento della presentazione dell'istanza di rateizzazione, il termine di pagamento del debito tributario è sospeso sino al ricevimento da parte del contribuente della comunicazione di accoglimento o di diniego della richiesta da parte del dirigente della Struttura finanze e tributi.
3. Nel caso in cui l'istanza pervenuta risulti incompleta, è richiesta l'integrazione e la regolarizzazione della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 19/2007. A tal fine è assegnato all'interessato un termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione della richiesta.
4. L'autorizzazione al pagamento rateizzato è comunicata con lettera del dirigente della struttura finanze e tributi che riporta il piano dettagliato di rimborso delle somme da parte del debitore.
5. Il termine per la conclusione del procedimento di rateizzazione è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 7 – Modalità di pagamento delle somme dovute.

1. Il versamento delle somme rateizzate, per i tributi diversi dalla tassa automobilistica, deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- Bonifico continuativo, alla scadenza di ogni rata, sul conto corrente di tesoreria intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Versamento in contanti entro la scadenza di ogni rata, per rate di importo inferiore a mille euro (ovvero agli eventuali ulteriori limiti di importo consentiti dalla legge), da effettuarsi presso una qualsiasi Agenzia della Banca tesoriere della Regione presente sul territorio valdostano.

Nella causale del versamento, dovranno essere indicati tassativamente: numero dell'accertamento e numero della rata di pagamento (ad es.: accertamento n. 10/2013/IRT – rata n. 3).

2. Il versamento delle somme rateizzate, relative alla tassa automobilistica, deve essere effettuato secondo la seguente modalità:

- Versamento con bollettino postale sul conto corrente postale n. 2635241 intestato alla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Nella causale del versamento, dovranno essere indicati tassativamente: identificativo del piano rateale e codice fiscale del debitore (ad es.– identif. n. 12565/2013 – CF XXXYYY 40L41 A326Z).

Art. 8 - Decadenza dalla rateazione

1. In caso di omesso pagamento di una rata alla scadenza prevista, il debitore decade automaticamente dalla rateazione ed è tenuto al pagamento di tutta la somma residua entro 30 giorni dalla scadenza della rata non pagata, con versamento tramite bonifico bancario a favore della Regione Valle d'Aosta.
2. In caso di decadenza dalla rateazione, il debitore perde la possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione definita in via agevolata ed è tenuto al pagamento della sanzione nella misura intera.
3. E' facoltà della Regione disporre la compensazione tra il debito residuo della rateazione e gli eventuali pagamenti che la Regione debba fare a favore del beneficiario della rateazione in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, tramite regolazione contabile con emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata.
4. Se dopo il termine di cui al punto 1 il debitore non ha effettuato il pagamento di quanto ancora dovuto, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.